



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 DEL 18-05-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI COMO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE (STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE) AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/06

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Maggio, alle ore 21:02, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FRANCHI FRANCO	X		ERCULIANI SERGIO	X	
ZAFFUTO IGNAZIO	X		LAMBERTI MAURO	X	
GIORDANO BRUNO	X		GRECO FEDERICA	X	
RISI SABRINA	X				
SCAPPATURA GIANCARLO	X				
VANINI CRISTINA	X				
MANZOLINI DANIELE	X				
CAPELLI GIORGIO	X				
LURATI STEFANO	X				
GRASSI ENRICA	X				

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0

Sono presenti, senza diritto di voto, gli assessori esterni sig.ri: Campione Dario, Ostoni Massimo, Ciccardini Ramona

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto il D.Lgs. 163/06;

Premesso che il co.3 *bis* dell'art. 33 del c.d. "Codice dei Contratti pubblici" D.Lgs. 163/06, introdotto dall'art. 23, co. 4, L. 214/2011, da ultimo modificato dall'art. 9, co. 4, del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, stabilisce che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."*

Rilevato che la novella del comma 3 bis del Codice dei contratti ha reso dunque obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia che intendano acquisire lavori, forniture e servizi, operare mediante il ricorso ai c.d. "soggetti aggregatori" ovvero alle Province che possono operare in qualità di stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 1, co. 88, L. 56/2014;

Rilevato altresì che in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata è peraltro previsto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il codice identificativo di gara (Cig), in tal modo, impedendo agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 23-ter, co. 1 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, il novellato co. 3 *bis* si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che verranno bandite dal 1° settembre 2015, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, anche per gli affidamento diretti di importo fino a € 40.000 (il termine fissato originariamente al 1° luglio è stato prorogato dal decreto mille proroghe 2015);

Ritenuto che l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può dunque essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Appaltante, giusto il combinato disposto dell'art. 33, del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 88, L. 56/2014;

Ritenuto inoltre che, fermo restando l'obbligo della centralizzazione degli acquisti, il convenzionamento con la Provincia di Como per quanto in oggetto porterà notevoli benefici per questo Ente, segnatamente:

- la disponibilità di una struttura qualificata che consentirà una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva e che permetterà, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;

- il modello associato di gestione delle gare pubbliche consentirà un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di un'unica stazione appaltante è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- la c.d. "spersonalizzazione" dell'attività amministrativa nel delicato settore degli appalti pubblici, secondo l'ANAC fornisce un valido strumento di tutela agli Enti locali contro pressioni e condizionamenti e ottimizza, per tale via, l'attività di prevenzione e contrasto di infiltrazioni criminose anche in relazione alla legge 190/2012;

Rilevato che il Consiglio Provinciale di Como con deliberazione n. 1 del 12/02/2015 ha provveduto:

- ad istituire presso la Provincia di Como, per tutto quanto in premessa specificato, una Stazione Unica Appaltante denominata SAP, stazione appaltante provinciale, con natura di centrale di committenza a servizio dei Comuni non capoluogo e di eventuali altri Enti locali interessati, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 1 comma 88 della legge 56/2014;
- ad approvare lo schema di convenzione da sottoporre a ciascun Comune che aderirà al servizio, nel quale vengono disciplinati tutti gli aspetti organizzativi e operativi del nuovo servizio proposto.

Esaminato lo schema di convenzione che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 13 articoli ed il cui regolamento convenzionale risulta essere confacente all'interesse dell'interessato Ente;

Udita la relazione del Sindaco, che cede la parola all'Assessore Prof. Dario Campione, il quale illustra le ragioni che inducono l'Amministrazione ad approvare la presente convenzione, nonostante l'incertezza che caratterizza l'esistenza dell'Amministrazione Provinciale medesima;

Udito l'intervento del Consigliere Sergio Erculiani, che condivide in gran parte quanto detto dall'Assessore Campione ed esprime qualche perplessità sulla lontananza logistica della sede dell'Amministrazione Provinciale e comunque si augura che il Comune di Porlezza possa apportare le proprie conoscenze anche in questa vicenda, ricordando come, nel trascorso mandato elettorale, il Comune abbia gestito gare ad evidenza pubblica per un totale di notevole importo;

Acquisito il preventivo e favorevole parere della Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e reso ai sensi degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con votazione palese, resa nei modi e nelle forme di Legge:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 4 (Erculiani, Grassi, Lamberti e Greco)

DELIBERA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, intendendosi quivi integralmente richiamate;
- Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 13 articoli e che è conforme all'interesse dell'Ente, in quanto istituisce presso la Provincia di Como una Stazione Unica Appaltante denominata SAP, stazione appaltante provinciale, con natura e funzione di centrale di committenza a servizio dei Comuni non capoluogo e di eventuali altri Enti locali interessati, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 1 comma 88 della legge 56/2014;
- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del testo anche in virtù delle minime modifiche formali e non di carattere non sostanziale, che si dovesse rendere necessario apportare al testo della convenzione allegata, per il raggiungimento dello scopo dell'atto;
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, né effetti diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente, in quanto il contributo da versare alla Stazione Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara sarà inserito e avrà copertura nel quadro economico e/o piano finanziario di ogni singolo affidamento finalizzato tramite la suddetta procedura;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e di non aggravare il medesimo in forza dell'art. 2 della Lg. 241/90, con successiva e separata, palese votazione:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 4 (Erculiani, Grassi, Lamberti e Greco)

DELIBERA

di dichiarare **immediatamente eseguibile** la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D.Lgs. 267 / 2000.

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

(Oggetto della Convenzione)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione e la disciplina dell'attività della Stazione Appaltante Provinciale (di seguito per brevità SAP), ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 tra la Provincia di Como e il Comune di

La SAP è stabilita presso la Provincia di Como, che svolge funzioni di Stazione Appaltante.

La presente convenzione è da considerarsi aperta all'adesione di ulteriori Comuni del territorio Provinciale

ART. 2

(Ambito di operatività)

L'ambito oggettivo di operatività della SAP comprende tutte le procedure volte all'acquisizione di lavori, beni e servizi come definiti dal decreto legislativo 163/2006 ed in quanto ricadenti nel suo campo di applicazione, inclusi i settori speciali

Sono esclusi dall'operatività della presente convenzione, in forza del comma 3 dell'art. 23 ter della legge 114/2014, gli affidamenti effettuati dai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro

In considerazione dell'ingente numero di affidamenti annualmente espletati nell'intero territorio provinciale e dell'impossibilità di strutturare un organico a servizio della SAP sufficiente a coprire l'intero fabbisogno in tempi celeri, i Comuni aderenti si impegnano a svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture, ricorrendo prioritariamente a CONSIP, al MEPA, ad ARCA o valendosi degli strumenti elettronici (in particolare SINTEL di ARCA) messi a disposizione dalle predette centrali di committenza

Qualora il bene, il servizio, la fornitura non siano reperibili o negoziabili sulle contrali di committenza esistenti a causa dell'assoluta specificità del prodotto o del servizio da acquisire o per altre motivate ragioni, la Provincia assolverà comunque le funzioni di Stazione Appaltante per conto del comune

Relativamente ai lavori, attesa l'impossibilità di procedere all'affidamento mediante CONSIP, MEPA o attraverso il ricorso agli strumenti elettronici di ARCA SINTEL (limitando tale possibilità l'art. 33 alle sole forniture di beni e servizi) la Provincia assumerà sempre, sulla base della presente convenzione, le funzioni di Stazione appaltante per conto dei comuni

Restano di esclusiva competenza del Comune convenzionato sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione triennale ed annuale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, verifiche e validazioni) sia la fase che segue (quali stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo).

ART.3 COMPITI E FUNZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La SAP viene attivata tramite richiesta scritta degli enti interessati e procede, con l'avvio delle procedure richieste, entro i successivi 15 giorni lavorativi

La SAP cura la gestione diretta delle procedure di gara, per la fase che si avvia con la stesura del bando o della lettera di invito e si conclude con l'aggiudicazione definitiva nonché dei sub procedimenti che di per sé configurano nuovi affidamenti (quali l'affidamento della

direzione lavori , del collaudo ad operatori economici esterni) e per i quali risulti necessaria l'acquisizione del CIG

Più precisamente essa:

- a) collabora con i Comuni aderenti ai fini della corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze ed ai bisogni degli interessati e la piena conformità alle norme di legge ;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) definisce , in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione;
- d) concorda con l'ente aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- e) redige gli atti di gara , il disciplinare di gara e la lettera di invito ed adotta , su proposta del responsabile unico del procedimento , la determinazione a contrattare con la quale li approva;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), anche avvalendosi del personale degli altri enti aderenti;
- h) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva, ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- i) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, anche attraverso il supporto dell'Avvocatura Provinciale
- l) collabora con l'ente aderente fornendo ogni dato utile ai fini della stipulazione del contratto;
- m) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Completata la procedura di aggiudicazione, la SAP rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

Nello svolgimento di tutte le sue attività, la SAP potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ente aderente via via interessato.

ART.4 – COMPETENZE IN CAPO AI COMUNI PARTECIPANTI

Restano di competenza del singolo ente aderente, a titolo esemplificativo e non esaustivo

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D.Lvo n. 163/2006;
- b. l'individuazione delle opere da realizzare o dei beni o servizi da procurare;
- c. lo studio di fattibilità dell'intervento;
- d. la redazione, l'approvazione dei progetti ed eventuale validazione e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;

- e. collaborazione con la SAP per la definizione del contenuto della determinazione a contrarre e degli atti di gara (in particolare i criteri ed i valori ponderali da attribuire nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - f. presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa;
 - g. la stipula del contratto d'appalto ;
 - h. l'affidamento della direzione dei lavori ove fatta a personale interno ;
 - i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - j. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - k. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori o alle forniture o prestazione di servizi ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori o forniture/servizi;
 - l. comunicazione e trasmissione dei dati richiesti sia all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lvo n. 163/2006, sia all'Autorità Lavori pubblici, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012.
- L'ente convenzionato si avvale del supporto della SAP nell'esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto; varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede di offerta).
- In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente convenzionato assume anche gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SAP riterrà necessario inserire nella commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi.

ART. - 5

(Lavori di urgenza e di somma urgenza)

Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune o dal tecnico che interviene per primo sul luogo. Il RUP da comunicazione dell'avvenuto affidamento alla SAP ai fini della regolarizzazione dello stesso.

ART. - 6

(Responsabile Unico del Procedimento)

Il Comune aderente nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.lgs 163/06 per ogni singolo lavoro, servizio o fornitura, individuandolo di norma nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori servizi e/o fornitura relativamente al settore di competenza.

L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.

ART. - 7 RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

Le risorse finanziarie e le risorse umane per la gestione associata della SAP sono a carico del Provincia di Como (che funge da Stazione appaltante unica convenzionata) e degli altri enti in ragione delle procedure di gara intraprese.

Le somme a carico dei comuni aderenti saranno individuate nei quadri economici di progetto, alla voce "spese generali", e copriranno i seguenti costi:

- 1) Apertura del C.I.G.;
- 2) Pubblicità legale, dove non rimborsata dagli aggiudicatari;
- 3) Rimborso degli altri costi sostenuti dalla SAP, salvo per la parte in cui siano state messe a disposizione risorse umane, ritenute adeguate dalla stessa, da parte degli enti nell'interesse dei quali la procedura di gara viene espletata;
- 4) Oneri per la commissione di gara nominata dalla SAP.

L'ammontare delle somme di cui al precedente punto 3) è fissato nella misura dello 0,3% della somma posta a base di gara, salva diversa e documentata richiesta a conguaglio.

La spesa per il personale destinato dai Comuni alla collaborazione con la Stazione Appaltante sarà portata in detrazione dal contributo dovuto dal Comune ai sensi del precedente art. 3

La stazione appaltante redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, di cui dà notizia agli enti associati.

Il rimborso di quanto dovuto da parte di ogni ente deve essere riversato alla SAP entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva

ART. 8 – PERSONALE

La Stazione unica appaltante presso la Provincia di Como fa capo al Dirigente del Settore Affari Generali Istituzionali, Legali Gare e Contratti e può comporsi, oltre che del personale dell'ente, anche di personale degli altri comuni aderenti nonché, qualora occorresse, di eventuali esperti esterni.

Il Comune di _____, nello spirito di leale collaborazione e cooperazione istituzionale che caratterizza la presente convenzione, si impegna a mettere a disposizione della Provincia _____, personale competente in materia di affidamento di lavori servizi e forniture, allo scopo di integrare l'organico della Stazione Appaltante con modalità e tempi (comando, lavoro a distanza e simili) che verranno puntualmente definite con successiva intesa.

Il personale della SAP è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza in merito a dati e notizie di cui possa venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

ART.9 – CONTENZIOSO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA

Il contenzioso derivante dall'espletamento delle attività di competenza della SUAP è dalla stessa gestito, con priorità tramite il ricorso all'Avvocatura Provinciale

Le parti convengono che l'eventuale risarcimento dei danni derivante dal contenzioso sia così distribuito:

- la Provincia di Como risponde degli eventuali errori commessi nella fase di espletamento delle procedure di gara;
- il Comune aderente risponde dei danni cagionati da errori, omissioni o insufficienti informazioni contenuti negli atti e nella corrispondenza trasmessi alla SUAP.

E' fatta salva la rivalsa di legge sui soggetti cui il danno possa attribuirsi a titolo di dolo o colpa grave.

ART. 10 – ACQUISIZIONE DATI

I Comuni aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a fornire alla SAP le notizie e i dati necessari alla stessa per lo svolgimento delle proprie attività.

ART. 11 – CONSULTAZIONI TRA ENTI

Ogniquale volta se ne presenti la necessità, sono previsti incontri tra gli enti aderenti, nelle persone dei legali rappresentanti, per le opportune consultazioni sull'operatività della presente convenzione o per l'introduzione di eventuali modifiche migliorative

ART. 12 – DURATA

La presente convenzione, divenuta efficace all'atto della stipula, avrà durata triennale decorrente dalla data di stipulazione. Ogni Ente aderente ha comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle norme in materia di enti locali ed in materia di appalti pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA PROVINCIA DI COMO

.....

PER IL COMUNE DI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FRANCO FRANCHI

Il Segretario
F.to Avv. Gianpietro Natalino

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario
Avv. Gianpietro Natalino